

CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI BRICHERASIO, BIBIANA E PINASCA.

----oooOOOooo---

L'anno **DUEMILAventuno**__, il giorno _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale di _____(TO)

TRA

Il **Comune di Bricherasio**, legalmente rappresentato dal Sindaco Pro-Tempore Simone BALLARI il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente suddetto – Codice Fiscale 01485680019;

E

Il **Comune di Bibiana**, legalmente rappresentato dal Sindaco Pro-Tempore Fabio ROSSETTO, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente suddetto - Codice Fiscale 02089080010;

E

Il **Comune di Pinasca**, legalmente rappresentato dal Sindaco Pro-Tempore Roberto ROSTAGNO, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente suddetto - Codice fiscale 85003250017;

PREMESSO CHE

- l'art. 30 del T.U.E.L. n. 267/00 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. n. 267/00, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;

- l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il Consiglio di Amministrazione dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (AGES), con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;

- con deliberazione consiliare del Comune di Bibiana n. 33 del 26/10/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ex art. 30 del T.U.E.L. 20/08/2000, n. 267 e s.m.i. (allegato 2);

- con deliberazione consiliare del Comune di Bricherasio n. 42 del 28/10/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ex art. 30 del T.U.E.L. n. 267/00 e s.m.i. (allegato 3);

- con deliberazione consiliare del Comune di Pinasca n. 43 del 18/10/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ex art. 30 del T.U.E.L. n. 267/00 e s.m.i. (allegato 1);

TUTTO CIÒ PREMESSO

con la presente scrittura redatta in triplo originale e da registrarsi in caso d'uso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Pinasca, Bibiana e Bricherasio nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto.

La classe di rappresentanza della Segreteria convenzionata risulta essere, alla data attuale, di III classe.

Art. 2 – Comune Capo Convenzione

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Bricherasio, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionata.

Il Sindaco del suddetto comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

La nomina dovrà essere effettuata sentiti i Sindaci dei Comuni appartenenti alla convenzione. Il Segretario Comunale, titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dalla Prefettura di Torino - Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali. In sede di prima attuazione si conviene che il Segretario in servizio quale titolare nel Comune Capo Convenzione, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'ex Agenzia; la costituzione della convenzione e i relativi effetti giuridici si formalizzano con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale.

In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, Il cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco del Comune capo convenzione, sentiti anche gli altri Sindaci della convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentiti i Sindaci dei Comuni della convenzione, provvederà altresì:

- ad indicare alla competente Agenzia il segretario o i segretari supplente/i della convenzione per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi; resta inteso che se i Sindaci dei Comuni della convenzione comunicano al Comune capofila, di nominare un proprio segretario a scavalco, ogni onere sarà a loro completo carico, sia in relazione alle spese della convenzione, sia a quelle dello scavalco;
- a nominare il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso comunicando il nominativo all'Agenzia;
- ad autorizzare il Segretario Comunale allo svolgimento di ulteriori incarichi.

Art. 3 - Rapporto di lavoro

Il Segretario Comunale, dipendente da Ministero dell'Interno ex AGES, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Pinasca, Bibiana e Bricherasio.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

Competeranno, quindi, al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'ex Agenzia Autonoma.

Art. 4 – Modalità operative del servizio.

Il servizio sarà svolto settimanalmente dalla data del 1^a dicembre 2021 con le seguenti modalità:

- per 13 ore presso il Comune di Pinasca,
- per 12 ore presso il Comune di Bricherasio;
- per 11 ore presso il comune di Bibiana;

Di conseguenza l'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione:

sul Comune di Pinasca per il 36,11%,

sul Comune di Bricherasio per il 33,33 %

sul Comune di Bibiana per il 30,56 %

Il Segretario Comunale dovrà prestare servizio presso le suddette Amministrazioni comunali, in relazione al numero di ore spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i Sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

Art. 5 - Forme di consultazione

I Sindaci sono tenuti a consultarsi ogni qualvolta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina a scavalco del Segretario Comunale;
- Revoca del Segretario Comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 – Trattamento economico – Rapporti finanziari, obblighi e garanzie.

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di Pinasca, Bricherasio e Bibiana il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od Enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Bricherasio, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare.

Saranno, altresì, erogati di massima dal Comune di Bricherasio le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati i rimborsi delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni.

Il Comune di Bricherasio, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta a parte dei Comuni di Pinasca e Bibiana.

I Comuni convenzionati dovranno corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali:

- la prima entro il 31 maggio dell'anno di competenza, di importo pari al 40% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
- la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 40% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
- la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione.

Il comune capo convenzione provvederà a richiedere, alle scadenze indicate, l'importo dovuto dai singoli enti. Le rate dovranno essere versate tramite girofondi sul conto di tesoreria del comune capo convenzione entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di ritardo nel pagamento degli acconti e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i tre Sindaci interessati.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati, il rimborso delle spese di viaggio quantificate nella misura di 1/5 del costo del carburante per ogni chilometro, vigente al primo giorno di ciascun mese. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alle sedi del servizio, saranno a carico dei suddetti Comuni convenzionati di Pinasca e Bibiana sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni di Pinasca e Bibiana, comprendendo anche, naturalmente, il viaggio di ritorno.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 418 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c" e ai sensi dell'art 10 della Legge 114/14 e s.m.i. (comuni privi di dirigenza) saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio in godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle tre Amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7 – Durata e causa di scioglimento della convenzione

La durata della presente convenzione viene stabilita in anni dieci, a decorrere dalla costituzione formale della convenzione stessa, con l'accettazione da parte del Segretario Comunale. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno eventualmente procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente a quello convenuto esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a) Deliberazione motivata assunta dal Consiglio comunale della Amministrazione interessata ad una tornata elettorale comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della

convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione.

b) In caso di sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per trasferimento, del Segretario Comunale titolare, le Amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede vacante ai sensi dell'art 15 comma 3 del DPR 465/1997, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco").

c) Volontà di uno dei Comuni convenzionati, espressa mediante assunzione di atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale, fermo restando che la risoluzione avrà efficacia solo ed esclusivamente se il Comune interessato abbia individuato un Comune atto a sostituirlo nella partecipazione alla Convenzione stessa, entro 90 giorni.

Art. 8 - Possibilità di estensione del contenuto della convenzione

I Comuni aderenti alla presente convenzione, nello spirito delle disposizioni normative in merito, potranno instaurare trattative con altri Comuni per la loro adesione alla stessa.

Per mutate condizioni normative o organizzative, la convenzione potrà essere rimodulata o modificata previo accordo tra i Sindaci, sentito il Segretario comunale.

È fatta salva la possibilità, in caso di reperimento di ulteriori risorse, di procedere alla rimodulazione della suddivisione oraria della convenzione onde permetterne una migliore gestione.

Art. 9 – Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'ex AGES, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei consigli Comunali dei Comuni di Pinasca, Bricherasio e Bibiana verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla Sezione Regionale del Piemonte dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

PER IL COMUNE DI BRICHERASIO - CAPO CONVENZIONE: IL SINDACO

PER IL COMUNE DI PINASCA - IL SINDACO

PER IL COMUNE DI BIBIANA – IL SINDACO